

Informativa n. 13 del 2020 – 20/04/2020 Fonte: Consulente Fiscale e Tributario dell'Ordine dei Periti Industriali Dott. Cavalieri Daniele

#### 1 - FINANZIAMENTO DA 25.000 EURO – PARTE LA PROCEDURA MA NON LA LIQUIDITA'

Prestiti alle imprese, al via i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100%: la procedura per le banche è attiva dal 17 aprile 2020.

A comunicarlo è l'**ABI** che, nella lettera circolare del 16 aprile, fornisce le **istruzioni per le** richieste dei prestiti con garanzia al 100% da parte del Fondo per le PMI. **ISTRUZIONI** ALLEGATE ALLA PRESENTE MAIL

Il calcolo del finanziamento riconosciuto sarà pari al 25% dei ricavi indicati nella richiesta di garanzia. La somma piena di 25.000 euro sarà quindi riconosciuta solo alle partite IVA con ricavi pari almeno a 100.000 euro.

Dai **documenti** necessari, alla **modalità di compilazione** del modello (Allegato 4-bis) - **INVIATO CON LA PRECEDENTE MAIL** -, l'obiettivo dell'Associazione è velocizzare e semplificare la procedura per l'accesso ai **prestiti fino a 25.000 euro**.

Un documento che si inserisce in un contesto caotico: come denunciato da diversi titolari di partita IVA, l'accesso ai prestiti fino a 25.000 euro è ad oggi complicato, e le banche richiedono una serie di documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel modulo pubblicato dal MISE e reso disponibile sul sito del Fondo di Garanzia per le PMI.

Si tratta dei prestiti con garanzia pubblica del 100% per le piccole e medie imprese ed i professionisti, previsti dal Decreto Liquidità come aiuto alle aziende in crisi a causa dell'emergenza coronavirus.

Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI l'impresa o il professionista dovrà inviare alla banca i seguenti documenti:

- <u>il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet:</u>
- <u>il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it</u>, nella sezione Modulistica ("Allegato 4-bis") GIA' INVIATO CON LA PRECEDENTE MAIL.

Per la **richiesta dei prestiti fino a 25.000 euro** il modulo di finanziamento della banca e la richiesta di garanzia del 100% dovranno essere compilati e trasmessi all'indirizzo email dell'istituto di credito, con allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

### Tra i dati da indicare vi è l'ammontare dei ricavi del soggetto richiedente, relativi:

- all'ultimo bilancio depositato;
- all'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di garanzia.

Per i **soggetti costituiti dopo il 1º gennaio 2019** bisognerà presentare un'autocertificazione o altra documentazione idonea, come la dichiarazione IVA, utile per comunicare l'ammontare dei ricavi.

## Nel modulo di garanzia bisognerà inoltre indicare la finalità per il quale è richiesto il finanziamento.

Come indicato nella guida ABI, si potrà indicare, <u>ad esempio</u>, la necessità semplice di liquidità, o l'acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture. L'indicazione del **motivo per il quale si richiede il prestito**, stando alle indicazioni fornite dall'Associazione, non dovrà essere necessariamente dettagliata.

L'ABI fornisce alcuni **esempi di calcolo**, utili per fare chiarezza su quale sia la somma effettivamente concessa alle imprese:

IMPRESA				Α
Importo <b>ricavi</b>	,	=	120.000	euro
25%	ricavi	=	30.000	euro
Importo massi	mo garantibile = 2	25.000 euro		

IMPRESA				В
Importo ricav	i	=	80.000	euro
25%	ricavi	=	20.000	euro
Importo mass	imo garantibile = 2	0.000 euro		

# Prestiti alle imprese, pressing sulle banche per la semplificazione delle procedure

Se le indicazioni fornite dall'ABI sono lineari, la **richiesta dei prestiti** fino a 25.000 euro **non è così semplice**.

Dal Governo arriva la richiesta di semplificazione delle procedure, al fine di consentire l'accesso immediato al credito per le aziende ed i professionisti in crisi a causa dell'emergenza coronavirus.

Sui social si susseguono segnalazioni circa le richieste delle banche, sia relative alla documentazione da presentare per l'accesso ai prestiti agevolati che sulle motivazioni alla base della richiesta dei finanziamenti. Richieste che, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'ABI, appaiono tutt'altro che motivate.

Sta di fatto che la **promessa di liquidità immediata** sembra per ora **difficile da mantenere**: alle intenzioni del Governo si affiancano le procedure consolidate del sistema bancario, non di certo superate con il **Decreto Liquidità**.

Se è infatti vero che l'articolo 13 del Decreto Legge n. 23/2020 prevede la concessione della garanzia del Fondo "senza valutazione", e che la banca può erogare il finanziamento senza attendere l'esito dell'istruttoria per l'accesso alla garanzia statale, gli istituti di credito restano legittimati ad effettuare le proprie valutazioni di merito prima dell'erogazione delle somme al richiedente.

La semplificazione, insomma, riguarda esclusivamente la procedura per l'ottenimento della garanzia pubblica. Un aspetto importante, e che <u>potrebbe rendere ben più complesso di guanto annunciato l'ottenimento dei finanziamenti da parte delle banche.</u>

### 2 – CREDITO DI IMPOSTA AL 50% PER LA SANIFICAZIONE E PER ACQUISTO PRESIDI ANTI COVID

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro in cerca di istruzioni. Scadeva, infatti, il 16 aprile il termine ultimo per l'emanazione del decreto attuativo che il ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Mef, avrebbe dovuto adottare per stabilire criteri/modalità di applicazione, nonché di fruizione del credito d'imposta originariamente previsto dall'articolo 64 del Dl 18/2020.

Si tratta dell'agevolazione stabilita in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute nell'anno 2020, a cui ha fatto seguito la recente estensione ad opera dell'articolo 30 del Dl 23/2020 (decreto liquidità) che prevede, per l'appunto, la spettanza del suddetto credito anche per le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Il credito è calcolato nella misura pari al 50% della spesa sostenuta e documentata e fino a un limite massimo di 20mila euro per ciascun contribuente. È riconosciuto fino ad un tetto complessivo di 50 milioni di euro (stanziamento di risorse disponibili) valido per tutto l'anno 2020.

A preoccupare, oltre al ritardo legislativo che genera l'assenza di istruzioni operative, è il contingente di spesa previsto. Molte aziende, infatti, hanno dovuto fare un massiccio ricorso ad imprese specializzate nella sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, i cui

costi stanno lievitando proprio a causa della ciclicità con cui questi interventi si stanno ripetendo facendo inevitabilmente lievitare la spesa.

Il credito d'imposta poi non distingue a seconda della tipologia del contribuente. Per cui in linea di principio esso spetta per le imprese, come per i professionisti, nonché per la ditta individuale, come per la società di persone o di capitali e per l'ente non commerciale. Nessuna distinzione nemmeno a seconda delle dimensioni dell'impresa; per cui vale ad ogni modo lo stesso limite massimo di 20mila euro per ciascun contribuente indipendentemente dal volume e dall'ambito (sanificazione piuttosto che dispositivi di protezione individuale) di spesa sostenuta

Se si considera poi, come detto, che il beneficio viene semplicemente esteso anche ai dispositivi di protezione individuale questo è di certo un bene sotto il profilo dell'equità, ma se il contingente di spesa rimane lo stesso, come indicato nel decreto 23/2020, il rischio è che le risorse vadano ben presto esaurite.

Anche perché, ad oggi non abbiamo istruzioni pratiche su come verrà gestito l'accesso al credito, cosa che sta disorientando effettivamente la platea dei possibili beneficiari, che nel frattempo stanno affrontando i relativi costi. Nessuno dei decreti (Dl 18 e Dl 23/2020) che ha disposto l'agevolazione parla di procedure particolari in ordine alla documentazione della spesa, né alla necessità che detto costo sia anche pagato.

È quindi lecito aspettarsi che anche il futuro decreto attuativo non debba introdurre ulteriori balzelli sotto questo punto di vista. Per cui, è ragionevole pensare che possa bastare la semplice fattura ricevuta, con una descrizione idonea ad individuare in maniera inequivocabile il costo sostenuto al fine di poter accedere al beneficio.